



## Testo di pubblicazione per il Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino e per la procedura di esposizione pubblica comunale

### Domanda di approvazione dei piani secondo il diritto ferroviario

#### Procedura ordinaria con espropriazione

#### Progetto delle Ferrovie Federali Svizzere FFS SA concernente "Lugano-Melide, binari di giro corsa, Lavori principali (Parte 2: fase 1-2)"

<b>Località</b>	<b>Melide, Bissone, Balerna, Chiasso</b>
<b>Richiedente</b>	<b>Ferrovie federali svizzere FFS, Infrastruttura, Progetti di ampliamento e di rinnovo, Gestione del progetto, Regione Sud, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona</b>
<b>Oggetto</b>	<p>Il progetto prevede di ampliare e adeguare l'intera stazione di Melide con nuovi binari di transito, nuovi binari d'inversione di marcia, di ricovero e un nuovo binario per accettazione di treni con difetti (binario ZKE). Inoltre, si prevede di realizzare due nuovi marciapiedi P55 collegati tra loro tramite il sottopasso esistente, raggiungibile da una rampa lato lago e da un ascensore lato atrio di ingresso, garantendo la piena accessibilità in autonomia dell'impianto ferroviario da parte delle persone diversamente abili.</p> <p>Il presente progetto (Parte 2: Fase 1-2) costituisce la seconda parte del progetto "AS25 Melide: Lugano-Melide, binari di giro corsa". La prima parte è già stata approvata in procedura semplificata (senza esposizione pubblica) dall'Ufficio federale dei trasporti in data 10.10.2024.</p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda all'incarto dei piani depositato pubblicamente.</p>
<b>Procedura</b>	<p>La procedura d'approvazione dei piani è retta dalla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), per quanto la Legge federale sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) non disponga altrimenti.</p> <p>L'autorità direttiva della procedura è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).</p>
<b>Pubblicazione dei piani</b>	Il dossier può essere consultato dal <b>8.05.2026</b> al <b>8.06.2026</b> , secondo gli orari normali di ufficio presso i Comuni di Melide, Bissone, Chiasso e Balerna.
<b>Picchettamento</b>	Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa ferroviaria deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata (p.es. modificazioni del terreno, dissodamenti, acquisizione di diritti etc.).
<b>Opposizioni</b>	<p>Chi ha qualità di parte secondo la PA può fare opposizione all'autorità responsabile della procedura durante il termine di pubblicazione dei piani.</p> <p>Chi ha qualità di parte in virtù della legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può far valere tutte le istanze di cui all'art. 33 LEspr durante il termine di pubblicazione</p>

Ufficio federale dei trasporti UFT  
Giulia Falone  
3003 Berna  
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen  
Tel. +41 58 465 06 35  
giulia.falone@bav.admin.ch  
<https://www.bav.admin.ch/>



	<p>dei piani (opposizioni all'espropriazione; domande fondate sugli articoli 7-10 LEspr; richieste di prestazioni in natura secondo l'art. 18 LEspr; richieste d'ampliamento dell'espropriazione secondo l'art. 12 LEspr; domande d'indennità di espropriazione secondo l'art. 16 e 17 LEspr).</p> <p>Se l'espropriazione lede contratti di locazione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali contratti (art. 32 cpv. 1 LEspr)</p> <p>Le opposizioni, scritte e in due esemplari, dovranno essere inviate durante il termine di pubblicazione all'<b>Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Autorizzazioni I/II, 3003 Berna</b>. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.</p> <p>Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, o comunque al più tardi entro il termine di deposito dei piani, presso l'UFT (art. 18c cpv. 2 Lferr).</p>
<b>Bando di espropriazione</b>	<p>Dalla notificazione dell'avviso personale o della domanda di espropriazione all'espropriando, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa (art. 42 LEspr). L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione (art. 44 cpv. 1 LEspr)</p>

Berna, 20 aprile 2026

Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna